



DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa della senatrice RIZZOTTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 APRILE 2013

Modifica dell'articolo 59 della Costituzione in materia di senatori a vita

ONOREVOLI SENATORI. - Lo Statuto albertino del 1848 prevedeva, al fianco di una Camera eletta dal popolo, un Senato composto da arcivescovi e vescovi dello Stato, principi della famiglia reale, i quali ne entravano a far parte di diritto al compimento del ventunesimo anno di età, e dai membri nominati a vita dal Re, che li sceglieva tra specifiche categorie di dignitari individuate dall'articolo 33 dello Statuto medesimo.

Attualmente la nostra fonte del diritto, la Costituzione, all'articolo 59 recita: «È senatore di diritto e a vita, salvo rinuncia, chi è stato Presidente della Repubblica. Il Presidente della Repubblica può nominare senatori

a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario».

Essendo passati più di sessant'anni dall'entrata in vigore della Costituzione, si ritiene necessaria un'integrazione dell'articolo 59. Ciò soprattutto considerando gli alti costi per l'Erario che si devono sostenere per il mantenimento dei senatori a vita (vitalizio, auto di servizio, eccetera).

Si intende quindi aggiungere due commi al citato articolo costituzionale che sottolineino l'importanza di questo istituto con la sola assegnazione di un titolo di onorificenza.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. All'articolo 59 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Il Presidente della Repubblica attribuisce ai senatori a vita nominati l'onorificenza di "Senatore a vita".

I senatori a vita non beneficiano di indennizzi, vitalizi e rimborsi spese».

2. I senatori a vita in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale permangono nella carica, senza l'esercizio del diritto di voto.

